

Oggetto: Ditta Megaroil s.r.l con sede legale a Grammichele (CT) in C.da Piano Croce.

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-quater del d. lgs. 152/20006 e ss.mm.ii. relativo all'Impianto di recupero frazioni oleose dalle acque di sentina, slop e altri rifiuti speciali pericolosi da realizzarsi in località Punta Cugno nel Comune di Augusta (SR), Foglio di Mappa n.78, P.Illa s.n." Codice IPPC 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

Il Dirigente generale

Visto	lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto	il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
Vista	la L. n.241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
Vista	la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";
Visto	il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;
Visto	il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
Vista	l'Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
Vista	l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;
Visto	il Decreto 17 novembre 2005, n. 269 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare " <i>Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate</i> ";
Visto	il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " e sss.mm.ii.;
Visto	il DM 29/01/2007 " <i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i> ";
Visto	il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente";
Visto	il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Vista	la L.R. 19 del 16/12/2008 recante " <i>Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione</i> ", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
Vista	la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante " <i>Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati</i> ";
Visto	il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. " <i>Codice Antimafia</i> ", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
Visto	il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

- delle PP.AA.;
- Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, “*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)*”
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all’ing. Francesco Arini;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

Sezione iter Autorizzativo

- Visto il D.D.G. n.576 del 23/05/2023, con il quale il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha disposto l’esclusione dalla V.I.A.con condizioni, ai sensi dell’art. 19 co.7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e rilasciato parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il progetto di “Impianto di trattamento e recupero di rifiuti oleosi combustibili da realizzarsi in località Punta Cugno nel Comune di Augusta (SR)”, proponente Ditta Megaroil S.r.l., Codice Progetto SR_001_RIF1647, Cod. Procedura 1647;

Sezione istanza e iter istruttorio

- Vista l’istanza acquisita al prot. DRAR n..57264 del 20/12/2023, con la quale la Ditta Megaroil s.r.l. ha inoltrato a questo Dipartimento istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto in oggetto, corredata dalla seguente documentazione:
- A10.Certificato camerale;
 - A11.Concessione demaniale n.9 del 01/12/2020;
 - A13.Estratto topografico IGM e CTR;
 - A14.Mappa catastale;
 - A15.Stralcio PRG;
 - A17.Autorizzazioni di tipo edilizio_ comunicazione inizio lavori_pdc;
 - A22.Parere VVFF;
 - A23.Parere di VIA e VINCA;
 - A24.Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali;
 - A25.SCHEMI A BLOCCHI;
 - Accettazione incarico RT_Mancuso;
 - Autocertificazione_antimafia;
 - B18. Relazione tecnica dei processi produttivi;
 - B19 Planimetria approvvigionamento idrico;
 - B21 Planimetria scarichi;
 - B22. Planimetria - individuazione delle aree per lo stoccaggio di MP e rifiuti;

- B23_Planimetria sorgenti sonore;
- B24. Relazione previsionale di impatto acustico;
- B29 - Relazione sulle emissioni odorigene nell'area circostante l'istallazione;
- B30. Relazione sulla modalità di gestione delle acque meteoriche;
- B32 Relazione sulla insussistenza dei relativi obblighi;
- Documento di identità legale rappresentante;
- D5. Relazione tecnica sui dati meteo climatici;
- D8. Identificazione e quantificazione del rumore;
- D9. Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità;
- D10. Analisi Energetica;
- D11. Analisi di rischio;
- D14. Relazione sulle migliori tecniche disponibili;
- Delega presentazione istanza;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA coniugio;
- Dichiarazione_sostitutiva_atto_di_notorietà;
- E9.1 Relazione descrittiva sistema di calcolo di VOC;
- E10 Planimetria individuazione punti di monitoraggio e controllo;
- E13 Proposta di PMC;
- Lettera di accompagnamento;
- Modello 2. Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA;
- Modello 3. Dichiaraz sostitut fami convi DA FIRMARE;
- Modulo Autodichiarazione-Marca-da-Bollo;
- Nomina direttore tecnico;
- oneri_istruttori;
- pec inviata per iscrizione whitelist;
- SCHEDA_A;
- SCHEDA_B;
- SCHEDA_C;
- SCHEDA_D;
- SCHEDA_E;
- Sintesi non tecnica;
- Tassa concessioni governative;

Vista la nota prot. DRAR n.5187 del 26/01/2024, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza, l'avvio del procedimento e la convocazione della conferenza dei servizi;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28/02/2024, nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/dichiarazioni:

- Nota IRSAP prot.2390 del 08/02/2024, acquisita in pari data al prot. DRAR n.7247, nella quale si rappresenta che *“Su tale zonizzazione si applicano le prescrizioni dettate dall'art.14 delle Norme di Attuazione del P.R.A.S.I.S. che appaiono essere in contrasto con il rilascio del parere richiesto, non ravvisandosi la compatibilità dell'iniziativa proposta con le previsioni dell'articolo richiamato”*;
- Nota del Dipartimento Urbanistica prot.2820 del 22/02/2024, nella quale, specificando che *“non rientra nelle competenze di questo DRU la valutazione sulla compatibilità dell'intervento con le vigenti previsioni urbanistiche”*, comunica, ai sensi dell'art.2 della l.r. n.241/0 e art.2 della l.r. 7/2019 *l'inammissibilità/improcedibilità della predetta convocazione rivolta allo scrivente Dipartimento”*;
- Nota del Comune di Augusta prot. DRAR n.10304 del 27/02/2024, con la quale si esprime, per quanto di competenza, nulla osta favorevole sull'impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995 n.447;
- Nota prot. DRAR n.10406 del 28/02/2024 della S.R.R. ATO Siracusa Provincia, con la quale *“valutando positivamente l'iniziativa, nulla ha da eccepire in merito”*;
- Nota prot. n.226 del 28/02/2024, acquisita in pari data al prot. DRAR n.10418, con la quale sono trasmessi i pareri del Servizio Ri.Bo e Servizio Tutela ambientale ed Ecologia del X Settore;
- L'Autorità di Sistema Portuale comunica in conferenza il parere favorevole;

Nel corso della conferenza si è evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

- Il DRAR fa rilevare che l'impianto ricade in area SIN e a tal fine è stata condotta una caratterizzazione che non ha evidenziato superamenti delle CSC. Ritene comunque che

sia necessario avviare la procedura di valutazione delle interferenze del progetto ai sensi dell'art.242-ter del d. lsg.152/2006 e ss.mm.ii.

- Il DRAR fa rilevare che dal confronto degli elaborati presentati in sede di verifica di assoggettabilità a VIA e quelli trasmessi ai fini dell'AIA emerge una differenza sui quantitativi ammessi all'impianto. In particolare, nel progetto ai fini VIA sono indicate 20.000 t/a, mentre in quello ai fini AIA 23496 t/a. Saranno quindi autorizzati dal DRAR i quantitativi sottoposti a valutazione ambientale;
- Il DRAR fa rilevare che nel parere della CTS allegata al DDG 576/2023 sono stati riportati e valutati 7 codici EER di rifiuti, mentre nel progetto di AIA ne sono riportati 2 in più (190207* e 130506*) che peraltro non sono rifiuti provenienti da navi, condizione prevista nel progetto, nonché nella concessione demaniale. A giudizio del DRAR, pertanto, le ulteriori 2 tipologie di rifiuti non sono ammissibili;

Vista la nota prot.4199 del 06/03/2024, con la quale l'IRSAP ha richiesto ulteriore documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere richiesto;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 10/04/2024, convocata con nota prot.14275 21/03/2024, nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/dichiarazioni:

- Nota prot.63909 del 04/04/2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale si è innanzitutto comunicato che in data 26/04/2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 45 del 26 gennaio 2023, attuativo dell'art. 242-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che ha distinto le diverse tipologie di interventi e di opere, con conseguente diversificazione della procedura in base al diverso regime giuridico. In ragione di ciò, si è invitato il proponente a verificare se l'opera rientri tra gli interventi descritti dal predetto decreto e, pertanto, non necessiti di una valutazione espressa del Ministero. In particolare, qualora l'opera rientri tra quelle previste dagli artt.5 e 7 del decreto, potrà essere redatta relazione tecnica asseverata; diversamente, è necessario presentare apposita istanza al Ministero per la verifica dell'interferenza;
- Nota prot.2329 del 05/04/2024 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, nella quale si comunica che non è stato possibile aprire i files allegati, probabilmente danneggiati;
- Nota prot.23058 del 09/04/2024 del Dipartimento Ambiente, con la quale, comunicando di non poter presenziare alla conferenza per impegni istituzionali, si è chiesto di produrre le schede relative ai punti di emissione e integrare la relazione tecnica con la stima delle emissioni prodotte dai suddetti punti e la descrizione dei sistemi di abbattimento, restando inoltre in attesa di un chiarimento in merito al recapito finale delle acque reflue al fine dell'espressione dell'eventuale parere di competenza ex art. 40 della L.R. 27/86;
- Nota di ARPA Sicilia prot. DRAR n.17143 del 09/04/2024, nella quale sono chiesti chiarimenti ed integrazioni sul progetto della Ditta.
- Il Rappresentante dell'IAS dichiara che, *“riguardo alle emissioni in acqua, devono essere rispettati i limiti della tabella III dell'allegato V del T.U.A. per scarichi in pubblica fognatura, senza alcuna deroga. Ciò in quanto, pur avendo un'elevata capacità residua di trattamento, si tratta di un impianto biologico, peraltro sottoposto a sequestro giudiziario; il progetto deve quindi prevedere il limite massimo di 1200 ppm di concentrazione dei cloruri prima dell'immissione in condotta, in quanto un'elevata salinità può danneggiare la biomassa del comparto biologico, che già presenta delle condizioni precarie. A tal fine, trattandosi comunque di portate non elevate, da confronto con i tecnici della Ditta, ritiene che l'abbattimento dei cloruri possa essere conseguibile inserendo nel sistema un impianto ad osmosi inversa. A queste condizioni di upgrade dell'impianto, IAS potrà dare parere favorevole all'allaccio e al convogliamento di tali reflui all'impianto di depurazione”*;

La Ditta, Riguardo al rifiuto 192007* derivante dal trattamento e quindi prodotto in impianto, propone di poterlo reimmettere in testa all'impianto stesso, in alternativa al deposito temporaneo e al trattamento fuori sito. Si chiarisce a tal proposito che tale codice non è ammesso all'ingresso, per quanto detto nella precedente conferenza, mentre come rifiuto prodotto sarà valutata questa possibilità, nell'ottica di ottimizzarne la gestione;

Vista la nota prot.22598 del 21/05/2024, con la quale la Ditta Megaroil ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione richiesta nella conferenza del 10/04/2024, che sarebbe stata trasmessa entro il 24/05/2024;

Vista la nota prot.23552 del 27/05/2024, con la quale la Ditta Megaroil s.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- 1. Risposta alla nota _resoconto conferenza dei servizi;
 - 1.2 pec soprintendenza;
 - 1.3.a Stima emissioni Parco serbatoi_rev 1;
- 2. Risposta nota ARPA;
- 2_Tavola scarichi e meteoriche_rev01;
- 3_Tavola Individuazione punti di monitoraggio e controllo_rev01;
- 4_Tavola Individuazione approvvigionamento idrico_rev01;
- 5_Tavola Individuazione acque di processo_rev01;
- 6_Tavola Individuazione deposito materie prime e rifiuti_rev01;
- 7_2.e Dichiarazione Conformità olio recuperato;
- 8_2.12. E13 Proposta di PMC- Rev 1;
- 9_2.11. D14. Relazione sulle migliori tecniche disponibili Rev 1;
- 10_2.11 SCHEDA_D_ottobre_2019_rev 2;
- 11_2.3.Planimetria meteoriche e indicazione aree coperte – scoperte;
- 12_2.1.c B18. Relazione tecnica dei processi produttivi Rev 1;
- 13_2.1.b All A25 SCHEMI A BLOCCHI rev 1;
- 14_2.1.a SCHEDA_A rev 1;
- 15_2. Risposta nota ARPA;
- 16_1.5.a. iscrizione White List;

- Vista la nota prot.26549 del 17/06/2024 dell'IRSAP, con la quale si trasmette copia della determinazione n. 125 del 14/06/2024 che esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi richiesti;
- Vista la nota prot. 32158 del 26/07/2024 della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, con la quale *“si conferma il parere già espresso con foglio prot. n. 40410 in data 22.09.2023 (allegato in copia) al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed al SUAP del Comune di Augusta”*.
- Vista la relazione tecnica asseverata ex art. 5 D.M. 45/2023 (valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ricadenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Priolo), trasmessa con nota prot.33251 del 02/08/2024, nella quale il tecnico, con riferimento dichiara che:
- Che gli interventi e le opere presentate e di seguito descritti possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata e sono rientranti nel D.M. 45/2023 art. 5 c. 1 lettera f): *interventi e opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli;*
 - Le specifiche gestionali dell'attività da autorizzare sono riportate nella relazione tecnica a corredo dell'istanza A.I.A. e delle procedure di Assoggettabilità a VIA e VInCA, già concluse;
 - L'attività di caratterizzazione del sito SIN è stata esperita dando seguito al Piano di Indagini Preliminari presentato a mezzo pec il 17/05/2022 e concluse con l'invio della documentazione a corredo del modello F *“Autocertificazione di non superamento delle CSC”* trasmesso a tutti gli enti in indirizzo, a mezzo pec in data 27/02/2024;
- Visto il verbale della conferenza dei servizi del 07/08/2024, convocata con nota prot.31647 del 23/07/2024, nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/dichiarazioni:
- Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente *“chiede ad IAS in base a che titolo autorizzativo stia per ora esercendo, alla luce dell'Ordinanza del GIP del 31/07/2024, che “non autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva IAS così come previsto dal Decreto Interministeriale 12/09/2023”; ritiene infatti che, fatta eccezione per i comuni (reflui urbani), il suddetto impianto in questo momento non possa esercire”; aggiunge che “l'impianto di depurazione IAS opera in forza di un'AIA rilasciata dal Dipartimento dell'Ambiente che per inottemperanza alle condizioni ambientali è stata sospesa. Aggiunge che anche per gli scarichi è previsto il rispetto di BAT e chiede di sapere come avviene il rispetto di queste BAT alla luce della sospensione dell'AIA dell'impianto IAS. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si ritiene che gli sfiati non possono essere considerati in deroga, ma attrezzati a punti di emissione, con valori limite conformi alle BAT AL e che tutte le BAT relative alle emissioni debbano essere applicate”;*
 - IAS, con il dott. Moscariello, afferma che *“per l'impianto IAS, per il quale era stata richiesta l'AIA, l'Amministrazione Giudiziaria non aveva ottemperato alle condizioni*

contenute nell'autorizzazione e da ciò discende la relativa sospensione. Relativamente all'Ordinanza del Giudice, questa si riferisce alle attività prevalenti nell'area, costituite dalle raffinerie del petrolchimico; il decreto bilanciamento interessa esclusivamente questa tipologia di attività. Per le altre attività, ossia per i reflui industriali di natura diversa da quella delle raffinerie non ci dovrebbe essere quindi il blocco al convogliamento in impianto. Nel caso della Megaroil lo scarico che viene convogliato è industriale ma risponde ai limiti previsti per la pubblica fognatura, diversamente dalle aziende contemplate nel c.d. decreto bilanciamento”;

- l'Amministratore Giudiziario di IAS, dott. Mariolo, fa presente che *“l'Ordinanza del GIP fa riferimento ad un procedimento penale in cui già al 12/05/2022 il giudice ha ordinato l'immediato distacco dei grandi utenti industriali, col presupposto che il depuratore IAS, in quanto biologico a fanghi attivi, non potesse trattare i rifiuti provenienti dalle raffinerie e dalle altre aziende del petrolchimico. Evidenzia che l'ordine non è quello di cessare ogni attività dell'IAS, ma soltanto quello dei grandi utenti”;* prosegue evidenziando che *“gli atti di sospensione fanno riferimento fino alla data del 27/03/2023, data in cui si sarebbe dovuta avere notizia del decreto bilanciamento”;* conclude comunicando che *“renderà il parere solo a seguito del riscontro a quanto chiesto nel febbraio 2024 circa la regolarità autorizzativa dell'AIA del depuratore”;*
- Il dott. Moscariello, nel ribadire che per IAS i reflui della Megaroil, sebbene industriali, siano assimilabili a civili e quindi tecnicamente trattabili in impianto, rappresenta che, *“qualora l'accettazione del refluo sia subordinata alla validità dell'AIA del depuratore, occorre aspettare il riscontro ufficiale del Dipartimento dell'Ambiente, che non è mai pervenuto nonostante le richieste dell'IAS”.*
- L'autorità Portuale conferma il parere già reso, specificando che eventuali modifiche progettuali andranno sottoposte a modifica della concessione demaniale.

Visto

il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 12/12/2024, convocata con nota prot.31647 del 23/07/2024, nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/dichiarazioni:

- Nota prot.87210 del 12/12/2024 da parte del Dipartimento dell'Ambiente, acquisita al prot. DRAR n.51525, con la quale si comunica che *“ Per quanto concerne l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata da quest'Assessorato alla IAS S.p.A. in amministrazione giudiziaria con D.A. n. 163/GAB del 11/07/2022, fatto salvo che l'impianto di depurazione consortile è attualmente posto sotto sequestro preventivo in forza del decreto del 12/05/2022 del Tribunale di Siracusa – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, si comunica che questo Dipartimento ha richiesto all'Avvocatura dello Stato un parere in merito al quadro normativo vigente rispetto all'autorizzazione soprarichiamata”;*
- Nota di ARPA Sicilia prot. DRAR n.51426 del 12/12/2024 con la quale si comunica *“l'impossibilità, per motivi organizzativi, di partecipare ai lavori della suddetta Conferenza rappresentando che il parere di propria competenza verrà reso nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31/12/2024”.*
- L'Amministratore Giudiziario di IAS, Il dott. Mariolo, dopo aver fatto un sintetico excursus amministrativo e giudiziario dell'impianto IAS, ha evidenziato che *per i grandi utenti, ossia quelli che producono reflui contenenti idrocarburi, anche volatili, c'è un evidente problema tecnico al trattamento e su questi si dovrebbe procedere alla disconnessione, con le relative problematiche; cosa diversa è l'impianto Megaroil, i cui reflui, assimilabili a civili, tecnicamente possono essere trattati, nei limiti già comunicati”.*
- Il Presidente della conferenza, alla luce di tutto quanto sopra dichiarato e tenuto conto dei pareri rilasciati, ritiene chiusa la conferenza con esito positivo e rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Megaroil, con la condizione che all'eventuale parere negativo dell'Avvocatura sulla validità dell'AIA del depuratore IAS, la Megaroil non possa più conferire presso il suddetto impianto.

Vista

la nota di ARPA Sicilia prot. DRAR n.53372 del 30/12/2024, con la quale sono stati trasmessi:

- Nota prot.50921 del 20/09/2024 *“Contributo endoprocedimentale in materia di odori ed emissioni diffuse”;*
- Parere sul PMC con osservazioni;

- Parere favorevole e condizioni ai fini della cessazione della Qualifica di Rifiuto (EoW) ai sensi dell'art.184-ter del D. Lgs. 152/2006 e (Allegato A);
- Vista la nota di ARPA Sicilia prot. DRAR n.53477 del 31/12/2024, con la quale, ad integrazione di quanto già trasmesso con nota prot.53372 del 30/12/2024, è stata inoltrata copia del modello di *Dichiarazione di Conformità Rev. 03*;
- Esaminata la documentazione progettuale, in base alla quale l'installazione in oggetto si configura come segue:
- Gestione dei seguenti rifiuti pericolosi per le operazioni di recupero R13 ed R3 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006:130401*, 130403*, 130701*, 130702*, 130703*, 130802*, 130506*, 160708*, 190207*;
 - Categorie IPPC di cui all'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
 - **5.1.)** *Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*
 - 5.1.b) *trattamento chimico-fisico;*
 - 5.1.j) *rigenerazione o altri reimpieghi degli oli*
 - **5.5)** *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*
 - Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso avverrà in n.2 serbatoi da 600 mc ciascuno, denominati TK5 e TK6;
 - L'installazione è costituita dalle seguenti tre linee di trattamento: linea olio, linea acqua, linea sedimenti e fanghi oleosi;
 - Attività non IPPC tecnicamente connesse:
 - Stoccaggio composti petroliferi (Approvvigionamento, stoccaggio, vendita, blending petrolifero);
 - Produzione di energia (impianto fotovoltaico);
 - Gestione acque meteoriche (Trattamento acque di prima pioggia ed invio ad IAS)

Sezione pareri

- Preso atto dei seguenti pareri/nullaosta/titoli abilitativi acquisiti ai fini del rilascio dell'AIA nel corso delle conferenze dei servizi:
- Parere favorevole prot. 84563 del 02/12/2024 sulle emissioni in atmosfera rilasciato dal Dipartimento dell'Ambiente;
 - Pareri del Servizio Ri,Bo. e Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia Libero Consorzio Comunale di Siracusa - X Settore, con condizioni, trasmessi con nota prot.n.226 del 28/02/2024;
 - Parere favorevole del Comune di Augusta sull'impatto acustico prot. DRAR n.10304 del 27/02/2024;
 - Parere favorevole della SRR Siracusa Provincia prot.DRAR n.10406 del 28/02/2024;
 - Parere favorevole dell'Autorità di Sistema Portuale reso in conferenza dei servizi del 28/02/2024;
 - Parere favorevole del Comando Prov.le VV.F. di Siracusa prot.4478 del 16/04/2019;
 - Parere favorevole dell'IRSAP con determinazione n.125 trasmessa con nota prot.10366 del 17/06/2024;
 - Parere favorevole dell'IAS, reso nella conferenza del 10/04/2024, poi sospeso nella conferenza del 07/08/2024 a seguito delle problematiche sulla validità dell'AIA del depuratore emerse con il Dipartimento dell'Ambiente;
 - Parere favorevole della Capitaneria di Porto prot.49940 del 25/07/2024 sulla condotta di scarico sottomarina;
 - Parere di ARPA Sicilia sul PMC con osservazioni;
 - Parere favorevole di ARPA Sicilia e condizioni ai fini della cessazione della Qualifica di Rifiuto (EoW) ai sensi dell'art.184-ter del D. Lgs. 152/2006 e (Allegato A);
 - Parere favorevole senza condizioni ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90 dell'ASP SIAV di Siracusa;
 - Parere favorevole senza condizioni ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90 e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa,

Sezione valutazioni e determinazioni

Ritenuto	che, per le motivazioni espresse nella conferenza dei servizi del 28/02/2024, non è possibile autorizzare in ingresso i rifiuti con codice EER 190207* e 130506*;
Ritenuto	che per il codice EER 190207*, esclusivamente prodotto dalle operazioni di recupero, sia possibile autorizzarne la gestione in regime di deposito temporaneo, alle condizioni previste dall'art.185-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Ritenuto	che, per le motivazioni espresse nella conferenza dei servizi del 28/02/2024, i quantitativi in ingresso autorizzabili sono pari a 20.000 t/a, come valutati nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
Considerato	che il Presidente della Conferenza dei Servizi, all'esito dell'ultima seduta del 12/12/2024, ha ritenuto acquisiti senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 i pareri delle suddette amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza e, in particolare: ASP SIAV Siracusa, Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa;
Considerato	che il Presidente della Conferenza dei Servizi, all'esito dell'ultima seduta del 12/12/2024, ha dichiarato concluso il procedimento con esito positivo e con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Megaroil, con la condizione che all'eventuale parere negativo dell'Avvocatura sulla validità dell'AIA del depuratore IAS, la Megaroil non possa più conferire presso il suddetto impianto;
Considerato	che nel parere CTS n.275/2023 del 28/04/2023, parte integrante del D.D.G.n.576 del 23/05/2023 viene riportato quanto segue: <i>"CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 89143 del 07/12/2022 il proponente ha manifestato il proprio impegno, in caso di non accettazione da parte del depuratore consortile gestito dalla I.A.S. S.p.a. delle acque reflue in uscita dall'impianto in oggetto, a dotarsi di un impianto preassemblato per il trattamento delle acque finalizzato allo scarico in mare dei reflui trattati, RILEVATO che per tale soluzione progettuale il proponente non ha trasmesso alcun elaborato integrativo, e VALUTATO che tale variazione progettuale dovrà comunque essere preventivamente sottoposta alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."</i> ;
Ritenuto	pertanto, in recepimento a quanto sopra, che in caso di impossibilità di allaccio al depuratore IAS S.p.A. la Ditta dovrà trovare un'altra soluzione e che, in caso di scarico su corpo ricettore, la soluzione progettuale dovrà essere sottoposta a nuova valutazione ambientale;
Preso atto	che l'impianto di cui al presente provvedimento risulta interconnesso con il limitrofo impianto di stoccaggio idrocarburi, necessario a permettere il recupero della materia prima seconda estratta e che il citato impianto di stoccaggio è sottoposto ad iter autorizzativo (autorizzazione unica prot.41523 del 07/12/2023) presso il Servizio Energia di questo Assessorato;
Preso atto	che, in merito ai criteri di qualità del prodotto <i>EoW</i> ottenuto a valle dell'operazione di recupero R3 condotta sui rifiuti, la Società Megaroil srl ha dichiarato che questo questo sarà conforme ai requisiti previsti dalla Specifica Tecnica UNI/TS 11963 recante <i>"Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti ottenuti"</i> ratificata dal Presidente dell'UNI il 21 novembre 2024;
Considerato	che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii.;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/3/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Considerato	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Visto	il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Megaroil S.r.l., con il

- quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Vista l'attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii;
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il "Progetto di adeguamento ad AIA, modifica ed ampliamento del centro di messa in sicurezza e recupero R.A.E.E., nonché di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non", ubicato nel Comune di Belpasso, c.da San Todaro n. 20 – Località Valcorrente (CT), in variante allo strumento urbanistico", autorizzato con O.C. n.761 del 29/07/2005 e ss.mm.ii., ora Installazione IPPC, categorie 5.1.d., 5.3.b.4, 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art.29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si rilascia alla Società Megaroil s.r.l., con sede legale con sede legale a Grammichele (CT) in C.da Piano Croce, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per all'Impianto di recupero frazioni oleose dalle acque di sentina, slop e altri rifiuti speciali pericolosi da realizzarsi in località Punta Cugno nel Comune di Augusta (SR), Foglio di Mappa n.78, P.lla s.n." Codice IPPC 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.29-octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- 1) a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- 2) b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (o 12 anni in caso di adesione a sistemi di gestione ambientale certificati secondo la norma ISO 14001)
- 3) Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art.2

L'installazione di cui all'art.1 è autorizzata per le seguenti categorie IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006.

- **5.1.)** *Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*
 - 5.1.b) trattamento chimico-fisico;*
 - 5.1.j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli*
- **5.5)** *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

Il ciclo produttivo è costituito dalle le seguenti fasi:

- Accettazione e stoccaggio rifiuti liquidi nei serbatoi a tetto fisso TK5 e TK6, da 600 m³ ciascuno, a mezzo di tubazioni a circuito chiuso;
- Prima separazione per gravità all'interno dei suddetti serbatoi in tre fasi: fase oleosa inviata alla linea olio, fase acquosa inviata alla linea acqua e residuo pesante inviato alla linea sedimenti e fanghi oleosi;
- Linea olio: la fase oleosa verrà inviata ad un serbatoio a tetto fisso di stoccaggio intermedio di oli grezzi D1 da 100 m³ previo dosaggio in linea di opportuno agente de-emulsionante e successivo invio, tramite pompa centrifuga, ad uno stadio di centrifugazione in un separatore ad asse verticale (decanter) munito di riscaldamento a bordo macchina e di specifico kit di rimozione del fango. La frazione oleosa recuperata sarà stoccata nel serbatoio a tetto galleggiante R1 del volume pari a 488 m³ riscaldato mediante una serpentina contenente glicole etilenico. Una caldaia alimentata a gasolio della potenza massima di 340 kW manterrà la temperatura del glicole a circa 70-80°C;

- Linea acque: le acque reflue prodotte dalla separazione dalla fase oleosa, pari a 18.457 t/anno, verranno inviate, previo trattamento in impianto dedicato presente in sito di potenzialità pari a 56 m³/giorno, alla fognatura consortile e da questa al depuratore IAS insieme alle acque di prima pioggia trattate e ai reflui civili dei servizi igienici, previo stoccaggio nel serbatoio D2 da 60 m³;
- Linea sedimenti e fanghi oleosi: i residui solidi separati dalla fase oleosa e acquosa verranno sottoposti a disidratazione in una filtropressa a piastre semiautomatica, previa aggiunta di polielettrolita

L'olio recuperato (circa 5.016 t/anno) verrà sottoposto a *blending petrolifero* (attraverso la miscelazione con combustibili stoccati presso l'installazione) per la produzione di un combustibile che verrà commercializzato come carburante per le navi con caratteristiche conformi alla normativa di settore.

L'acqua separata, previo trattamento, verrà conferita come refluo presso impianti terzi di depurazione.

I fanghi oleosi verranno avviati, previa disidratazione tramite filtropressa a piastre semiautomatica, come rifiuti ad impianti terzi autorizzati che provvederanno al loro recupero o smaltimento.

Attività non IPPC tecnicamente connesse:

- Stoccaggio composti petroliferi (Approvvigionamento, stoccaggio, vendita, *blending petrolifero*) nei serbatoi denominati TK1, TK2, TK3, TK4, TK7, per complessivi 10364 m³
- Produzione di energia (impianto fotovoltaico);
- Gestione acque meteoriche (Trattamento acque di prima pioggia ed invio ad IAS)

Quantitativi e tipologie di rifiuti autorizzati in ingresso all'installazione:

Rifiuti pericolosi per una quantità massima di **20.000 t/a**, mediante le operazioni di recupero **R13 ed R3** dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, costituiti dai seguenti codici EER:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
130401*	Oli di sentina della navigazione interna	R13/R3
130403*	Altri oli di sentina della navigazione	R13/R3
130701*	Olio combustibile e carburante diesel	R13/R3
130702*	Petrolio	R13/R3
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)	R13/R3
130802*	Altre emulsioni	R13/R3
160708*	Rifiuti contenenti olio	R13/R3

Punti di emissione in atmosfera

Sfiati serbatoi a tetto fisso (stoccaggio rifiuti liquidi) TK5, TK6 e D1; area decanter; impianto di trattamento acque e linea trattamento fanghi.

Scarichi idrici

Le acque reflue domestiche, le acque di prima pioggia depurate, e le acque di processo trattate saranno convogliate al depuratore della Società IAS S.p.A. (vedasi prescrizioni nn.24 e 55)

Le acque di seconda pioggia saranno scaricate a mare con condotta sottomarina.

Art.3

L'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 4

Ai sensi del combinato disposto dell'art.6 comma 14 ed dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/06, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n. 14.

Art.5

Prescrizioni generali

- 1) L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2) L'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii;
- 3) Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti in impianto è pari a mesi sei;
- 4) Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019;
- 5) La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 6) La Società è tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti;
- 7) La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- 8) Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010;
- 9) Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali sversamenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
- 10) La gestione dell'impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- 11) L'Impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Installazione;
- 12) Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle operazioni ivi svolte e dei Codici EER;
- 13) Per la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade l'impianto, ai sensi delle leggi vigenti;
- 14) L'eventuale rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
- 15) I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, nel rispetto dei contenuti dell'art.185-bis del D. Lgs. 152/2006;
- 16) La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;
- 17) La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- 18) È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- 19) Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- 20) Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- 21) La Società, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.
- 22) In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito,
- 23) La Società è onerata di predisporre la versione definitiva del PMC, firmata dall'estensore e dal proponente e da trasmettere per la sua vidimazione ad ARPA Sicilia, secondo le indicazioni contenute nella nota di ARPA prot. DRAR n.53372 del 30/12/2024, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento;
- 24) Relativamente allo scarico, in caso di eventuale parere negativo dell'Avvocatura sulla validità dell'AIA del depuratore IAS (nota ARTA prot. 87210 del 12/12/2024) la Società Megaroil non potrà più conferire presso il suddetto impianto;
- 25) Relativamente alle emissioni odorigene, il valore limite da rispettare per tutti i punti campionati ed indicati nella nota ARPA prot.50921 del 20/09/2024, è posto a 300 Unità Odorimetriche / Nm3 (U.O./Nm3), in accordo con il DM 29/01/2007;

Prescrizioni sulle emissioni in atmosfera (nota D.R.A. prot.84563 del 02/12/2024)

26) La società Megaroil s.r.l. dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione (VLE):

Provenienza	Parametro	BAT-AEL Decisione di esecuzione 2018/1147 del 10/08/2018	Limiti Allegato 1 parte Quinta del D.Lgs. 152/2006	Valori limite di emissione (mg/ Nm ³)
Sfiato serbatoi a tetto fisso stoccaggio rifiuti liquidi TK5, TK6 e D1	TVOC	3-45		30
	SOV Classe I		5	5
	SOV Classe II		20	20
	SOV Classe III		150	150
	SOV Classe IV		300	300
	SOV Classe V		600	600
Area decanter	TVOC	3-45		30
	SOV Classe I		5	5
	SOV Classe II		20	20
	SOV Classe III		150	150
	SOV Classe IV		300	300
	SOV Classe V		600	600
Impianto di trattamento acque e linea trattamento fanghi	TVOC			30
	SOV Classe I		5	5
	SOV Classe II		20	20
	SOV Classe III		150	150
	SOV Classe IV		300	300
	SOV Classe V		600	600
	H ₂ S		5	5
	NH ₃	0,3-20		20
	Sostanze odorigene (come O _{UE} /Nm ³)			300

- 27) I serbatoi a tetto fisso TK5, TK6 e D1, destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno essere dotati di condotte per l'invio dei gas di sfiato ai filtri a carboni attivi, o ad altro sistema di abbattimento dei COV che preveda l'utilizzo di una o di una combinazione delle tecniche individuate dalla BAT 53 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018, per il rispetto dei valori limite di emissione fissati nella superiore tabella ai relativi punti di emissione. Inoltre i suddetti serbatoi dovranno possedere i requisiti di cui al punto 5.2 della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019.
- 28) I serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi a tenuta di elevata efficienza, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.
- 29) Il separatore ad asse verticale (decanter) destinato alla separazione per centrifugazione degli oli dovrà essere dotato di un sistema di aspirazione delle emissioni che convogli le stesse ad idoneo sistema di abbattimento dei COV che preveda l'utilizzo di una o di una combinazione delle tecniche individuate dalla BAT 53 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018 per il rispetto dei valori limite di emissione fissati nella superiore tabella al relativo punti di emissione.
- 30) Le sezioni dell'impianto di trattamento delle acque derivanti dalla separazione degli oli e della linea trattamento fanghi (ispessitore), potenzialmente responsabili di emissioni di COV e di sostanze odorigene, dovranno essere coperte o confinate e dotate di sistema di aspirazione. L'aria aspirata dovrà essere convogliata ad un impianto di abbattimento che consenta il rispetto dei valori limite di emissione fissati nella superiore tabella al/ai relativo/i punto/i di emissione;
- 31) Il gestore dovrà dare evidenza nel progetto esecutivo della realizzazione degli interventi di contenimento delle emissioni prescritti indicando per ciascun punto di emissione, la codifica, le

caratteristiche geometriche, la provenienza delle emissioni, la portata, la temperatura e i sistemi di abbattimento adottati allegandone le relative schede tecniche.

Emissioni convogliate

- 32) I Valori Limite di Emissione (VLE) sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti nei quali il gestore deve comunque adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera;
- 33) Il gestore dovrà rispettare i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza di cui alla tabella D della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I limiti indicati nelle tabelle devono essere rispettati solo se è superata la corrispondente "soglia di rilevanza", espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori;
- 34) I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste all'allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle BAT Conclusions emanate con Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018;
- 35) Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione ad all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento e Servizio 6/D.R.A.R.) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, corrisponde con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere stabilita oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione;
- 36) Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente - Servizio 1 di questo Dipartimento e Servizio 6/D.R.A.R. - ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa e le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- 37) Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;
- 38) In coerenza con la BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018 il previsto sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 dovrà contenere:
- 39) a) il piano di gestione degli odori secondo quanto riportato nella BAT 12 e tenendo conto di quanto richiesto nella BAT 10, come meglio specificato al punto 18;
b) un inventario degli scarichi gassosi che comprenda almeno gli elementi di cui al punto i) e iii) della BAT 3 della suddetta decisione;
c) un piano di gestione degli incidenti utilizzando le tecniche di cui alla BAT 21;

Emissioni diffuse

- 40) Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di carico e scarico e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali individuati nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nella Circolare

Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019. In particolare, i rifiuti liquidi pericolosi devono essere movimentati esclusivamente in circuito chiuso;

- 41) Il gestore, come dichiarato negli elaborati progettuali, dovrà installare sugli sfiati dei serbatoi a tetto fisso TK1, TK2, TK3, TK7 e TK8 destinati allo stoccaggio dei combustibili, filtri a carboni attivi per il contenimento delle emissioni diffuse di COV;
- 42) Il gestore per il contenimento delle emissioni diffuse di COV dovrà utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate nella BAT 14 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018. In particolare dovrà predisporre e attuare un programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair) con le modalità previste nella sezione 6.2 della suddetta decisione;
- 43) Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, all'Autorità Competente (Servizio 6/D.R.A.R. e Servizio 1/D.R.A.) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;

Emissioni di sostanze odorigene

- 44) Il Gestore dovrà presentare, prima della messa in esercizio dell'impianto, tenuto in considerazione quanto previsto dalla BAT 10 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018 e dall'art. 272-bis "Emissioni odorigene" del D.Lgs.152/2006, un programma di monitoraggio per la misura dei livelli di odore (ou/m3) all'interno del perimetro dell'installazione, individuando in accordo con ARPA Sicilia le sorgenti potenziali di emissioni odorigene e le concentrazioni massime di sostanze odorigene espresse in unità odorimetriche (ou/m3) nei punti di monitoraggio. Dovranno essere effettuate misure in punti rappresentativi in funzione della direzione del vento al momento del monitoraggio in modo da trovarsi sottovento rispetto alle potenziali sorgenti emmissive. Le campagne di misura dovranno interessare, a rotazione, i diversi periodi dell'anno. Tale attività di monitoraggio delle emissioni di sostanze odorigene provenienti dalle sorgenti pertinenti individuate, dovrà essere effettuata in condizioni di normale esercizio dell'impianto. Il programma dovrà prevedere almeno una frequenza semestrale;
- 45) In coerenza con la BAT 12 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018, il gestore dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:
 - Un protocollo contenente azioni e scadenze;
 - Un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10;
 - Un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati;
 - Un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti, caratterizzare i contributi delle fonti e attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

Monitoraggio e controllo

- 46) Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibile in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare per ogni punto di emissione il tronchetto di misura e campionamento in condizione che garantisca il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017). I punti di emissione dovranno essere identificati univocamente con scritta indelebile e ben visibile;
- 47) In coerenza con la BAT 8 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018, le frequenze dei monitoraggi ai diversi punti di emissione, per tutti i parametri per i quali è previsto un valore limite, dovranno essere almeno semestrali;
- 48) Per la verifica della conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni previste nel presente parere si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato da ARPA Sicilia ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il gestore è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 49) Il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio e i controlli delle emissioni convogliate, in conformità ai criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., durante le fasi di caricamento dei serbatoi al fine di generare fenomeni di sovrappressione all'interno degli stessi e di normale e completo funzionamento degli impianti. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate

norme tecniche ISO oppure, ove anche quest'ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;

- 50) Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno con periodicità annuale il controllo del rispetto delle prescrizioni. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi agli Organi di Controllo e Vigilanza l'accesso in condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Prescrizioni sugli scarichi idrici

- 51) Per il conferimento presso il depuratore gestito dalla Società IAS S.p.A., devono essere rispettati i limiti della tabella III dell'allegato V del T.U.A. per scarichi in pubblica fognatura, senza alcuna deroga, con il limite massimo di 1200 ppm di concentrazione dei cloruri prima dell'immissione in condotta;
- 52) Il concentrato proveniente dal trattamento di osmosi inversa dovrà essere adeguatamente stoccato ed inviato a smaltimento come presso impianti a tal fine autorizzati;
- 53) Il progetto esecutivo dovrà prevedere i particolari costruttivi e i calcoli di dettaglio sul dimensionamento del sistema ad osmosi inversa;
- 54) I controlli sullo scarico per il convogliamento all'impianto IAS dovranno avvenire con cadenza giornaliera;
- 55) In recepimento del parere CTS n.275/2023 del 28/04/2023, parte integrante del D.D.G.n.576 del 23/05/2023, in caso di non accettazione da parte del depuratore consortile gestito dalla I.A.S. S.p.a. delle acque reflue in uscita dall'impianto in oggetto, la Società Megaroil s.r.l. dovrà dotarsi di un impianto preassemblato per il trattamento delle acque finalizzato allo scarico in mare dei reflui trattati e tale variazione progettuale dovrà essere preventivamente sottoposta alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prescrizioni di ARPA Sicilia

- 56) La cessazione della qualifica di rifiuto dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato A al parere di ARPA Sicilia prot.70764/2024.
- 57) Relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto, in caso di revisione dei contenuti della UNI/TS 11963 recante "Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti ottenuti", sarà onere della Società Megaroil srl valutare l'eventualità di aggiornare, se del caso, le modalità di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero per mantenere la conformità dichiarata alle suddette Linee Guida;
- 58) Per i rifiuti prodotti dall'installazione, oltre a quanto già indicato nella proposta di PMC valutata, il Gestore nell'ambito del report annuale comunicherà le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, i quantitativi in giacenza, l'attività di provenienza e il destino finale (a tal proposito sarebbe utile indicare sia il codice dell'operazione R o D che la denominazione dell'impianto di destino). Per ciascun rifiuto prodotto dovranno essere indicati i riferimenti alle analisi di conformità ai requisiti tecnici e ambientali e di conformità all'impianto di destino;
- 59) Entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, ai fini dell'approvazione, di ARPA Sicilia, la versione definitiva del PMC, secondo le indicazioni riportate nei documenti allegati alla nota ARPA prot.70764/2024 (prot.DRAR n.53372 del 30/12/2024), della nota ARPA prot.50921 del 20/09/2024, del parere ARTA prot. 84563 del 02/12/2024, nelle prescrizioni di IAS rese in cds, nonché una revisione degli elaborati grafici presentati relativi all'individuazione dei punti di monitoraggio e controllo;
- 60) Relativamente alle emissioni odorigene, dovrà essere redatto, entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell'installazione, uno studio modellistico previsionale dell'impatto odorigeno e valutazione dell'impatto presso i recettori, nonché il Piano di gestione degli Odori in riferimento alle LLGG SNPA Delibera 38/2018, così come indicato nella nota di ARPA Sicilia – DAPIT – UOS Emissioni in Atmosfera prot.50921 del 20/09/2024;
- 61) In applicazione della BAT n.14, punto h) della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, la Società deve effettuare una campagna di monitoraggio LDAR con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio dello stabilimento;
- 62) Entro 6 mesi dalla data di messa in esercizio dello stabilimento il Gestore deve eseguire il censimento della popolazione dei possibili emettitori e proporre alle Autorità Componenti per il e alle Autorità competenti per il controllo ai fini dell'approvazione:

- Una soglia di emissione per tipologia di componenti (pompe, compressori, valvole,
 - Una soglia di intervento nell'ambito del programma LDAR per emissioni di sostanze cancerogene.
- 63) In merito allo stoccaggio dei reflui e dei prodotti commerciabili nei serbatoi, entro 12 mesi dalla data di messa in esercizio, il Gestore è tenuto a presentare alle Autorità di Controllo e all'Autorità Competente al rilascio dell'AIA, un piano di monitoraggio per la valutazione dell'efficienza dei sistemi di recupero vapori (sfiati) e dei sistemi di tenuta.

Prescrizioni del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

- 64) La ditta dovrà realizzare l'impianto di recupero dei rifiuti provenienti dalle navi nell'area demaniale identificata nella licenza di concessione demaniale n. 09/2020 del 01/12/2020 rilasciata dall'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- 65) I rifiuti in ingresso potranno essere stoccati esclusivamente all'interno dei serbatoi indicati con TK5 e TK6, tenuto conto che gli altri serbatoi previsti in progetto hanno altra destinazione d'uso;
- 66) Per lo stoccaggio dei rifiuti autoprodotti, questi ultimi dovranno essere stoccati in contenitori o serbatoi, ed essere dotati di etichetta ben visibile per dimensione e collocazione; tale etichetta deve riportare il codice EER, la descrizione, lo stato fisico e la classe di pericolosità se trattasi di rifiuti pericolosi. Il deposito temporaneo di tali rifiuti, che dovrà essere gestito in conformità all'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006, dovrà essere opportunamente attrezzato e dotato di idonea cartellonistica identificativa all'interno dell'area di impianto. Si dà atto, e comunque si ribadisce, che i fanghi prodotti dal processo di trattamento verranno raccolti in scarrabili con chiusura ermetica, al fine di evitare colaticci;
- 67) Per quanto riguarda le acque di processo prodotte nell'impianto e degli scarichi civili, questi ultimi potranno essere alternativamente stoccati in serbatoi idonei e successivamente conferiti come rifiuti liquidi in impianti terzi autorizzati, oppure potranno essere opportunamente trattati e conferiti come refluo presso l'impianto consortile, senza soluzione di continuità, nel rispetto dell'autorizzazione dell'impianto stesso, nonché nel rispetto dei limiti imposti;
- 68) In merito alle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, la Ditta è onerata di prestare la massima cautela al deposito e prevenzione per lo spandimento accidentale di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, considerato che dalla lettura degli elaborati presentati tali sostanze risultano potenzialmente pericolose per l'ambiente, tra cui cloruro ferrico, ecc.
- 69) Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento, incidenti (cd. acque di prima pioggia, seconda pioggia, acque scarico delle coperture, ecc.) sulle aree interne dello stabilimento (piazzali, tettoie, ecc.), se avviate allo scarico a mare, dovranno essere gestite come "acque reflue industriali", e pertanto sottoposte a trattamento prima dello scarico, nei limiti previsti per il corpo idrico recettore (mare), nonché autorizzate allo scarico dall'Ente competente;
- 70) Per quanto attiene alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, depositati rispettivamente nei serbatoi indicati TK1, TK2, TK3, TK4, TK7, TK8 e R1 e le relative destinazioni finali, la ditta dovrà espressamente attenersi a quanto previsto nell'Allegato 1 del D.M. 269/2005;
- 71) La Ditta è altresì onerata di attivarsi alla definizione di un Piano di Emergenza esterna (PEE), da sottoporre alla Prefettura di Siracusa, ai sensi dell'art. 26 bis decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito dalla legge n. 132/2018;
- 72) La ditta deve attenersi, compatibilmente con le tipologie di rifiuti gestiti dall'impianto in oggetto, alle indicazioni e prescrizioni riportate ai punti 4, 5 e 6 della Circolare prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa alle "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI STOCCAGGI NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI", pubblicata sul sito del MATTM;
- 73) Relativamente alla gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree dell'impianto di recupero, si rimanda al parere di competenza degli Uffici preposti, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. considerato che negli elaborati progettuali è espressamente prevista la realizzazione di uno scarico a mare.
- 74) Relativamente alla verifica delle emissioni fugitive e/o odorigene in atmosfera, provenienti dalle varie sezioni tecnologiche dell'impianto di recupero, si rimanda al parere di competenza degli Uffici preposti, ai sensi della parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- 75) Per quanto attiene le verifiche ambientali condotte nel sito in questione, in quanto area ricadente nel Sin di Priolo, preso atto delle risultanze positive alle quali perviene la Ditta, resta fermo che agli atti non risulta ad oggi essere stata comunicata apposita validazione di tali esiti da parte di ARPA Sicilia e

dell'Istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e pertanto si rimane in attesa delle relative conclusioni. In ogni caso, qualora a seguito delle indicazioni di ARPA Sicilia dovessero emergere criticità ambientali, eventuali attività di messa in sicurezza e/o bonifica non dovranno essere precluse da parte della Ditta e la realizzazione degli impianti non dovrà interferire con esse.

Art.6

Controlli

ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art.29 sexies comma 6-ter e art.197 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale (art.29 sexies comma 6 del D. Lgs. 152/2006).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente, al Comune di Augusta, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.29 sexies, comma 6 bis, sono programmati specifici controlli una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e una volta ogni dieci anni per il suolo.

Art. 7

La Ditta dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nel D.D.G. n. 576 del 23/05/2023, sia al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti sia al Dipartimento dell'Ambiente, anche ai fini della verifica di ottemperanza di cui all'art.28 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta, prima dell'esercizio alle attuali condizioni autorizzative, dovrà procedere alla stipula delle garanzie finanziarie conformemente all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, da trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai fini dell'accettazione. A tal fine, dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15.03.2018;
- Relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- Nominativo del direttore tecnico dell'impianto, con requisiti professionali stabiliti dalle vigenti norme, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art. 8

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss.mm.ii.

Art.9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 9 dell'art.29-decies del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli

amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.10

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile.

Art.11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.12

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione oltre che alla società Megaroil s.r.l, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia, al Comune di Augusta (SR), al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'I.A.S. S.p.A., all'ASP SIAV di Siracusa, alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, alla SRR ATO Siracusa Provincia; alla Capitaneria di Porto di Augusta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, al Comando Provinciale VV.F. di Siracusa, alla Prefettura di Siracusa.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello

Il Dirigente del Servizio

Ing. Francesco Arini

Il Dirigente Generale

Dott. Arturo Vallone